



COMUNE DI OSTUNI

(Provincia di Brindisi)

Affari Generali e Istituzionali - Servizio Personale

Prot. n. 5068

lì, 16 febbraio 2012

OGGETTO: ELEZIONE R.S.U. PRESSO IL COMUNE DI OSTUNI

IL DIRIGENTE

VISTI:

- § l'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 7 agosto 1998, ed il successivo Accordo integrativo del 22 ottobre 1998;
- § il Protocollo sottoscritto il 14 dicembre 2011, contenente l'annuncio delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni, nonché la definizione del calendario delle votazioni con la relativa tempistica delle procedure elettorali;

VISTA la nota n. 4734 del 14 febbraio 2012, con la quale la Commissione Elettorale ha comunicato il calendario delle votazioni per il rinnovo della R.S.U. presso questa Amministrazione Comunale;

RENDE NOTO


a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'Amministrazione Comunale di Ostuni alla data delle elezioni, che:

- ∅ le operazioni di voto per il rinnovo della R.S.U. avranno luogo presso il seggio elettorale allestito nell'Ufficio Elettorale Comunale nei giorni:
 - 5, 6, e 7 marzo 2012, dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
 - 8 marzo operazione di scrutinio dalle ore 9,00 fino al termine delle operazioni;
- ∅ le operazioni di scrutinio si svolgeranno presso il predetto Ufficio Elettorale.

DISPONE

- Che il presente avviso sia portato a conoscenza dei dipendenti comunali mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e mediante affissione in ogni luogo di lavoro a cura dei Dirigenti, in maniera visibile e accessibile ai dipendenti comunali.
- Che il presente avviso sia anche divulgato e distribuito in maniera ampia in forma di fotocopie all'interno delle rispettive strutture.

Il Dirigente
(Avv. Maurizio Nacci)



Si richiamano di seguito gli articoli del regolamento la disciplina dell'elezione della RSU - Parte II dell'Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la ne del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 7 agosto 1998 - che interessano le operazioni elettorali.

ART. 8 - SEGRETEZZA DEL VOTO

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

ART. 9 - SCHEDE ELETTORALI

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal presidente o da un altro componente il seggio elettorale.

5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

ART. 10 - PREFERENZE

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per u didato della lista da lui votata. (omissis)

2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. (omissis). L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'i ne di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

ART. 14 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve ere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

ART. 15 - CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE

1. Nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione a voto.